



**COMUNE DI CEFALÙ**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



C.so Ruggiero 139 – 90015 – Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

**DELIBERAZIONE DELLA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26/8/2015  
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

N. 13 DEL 13/07/2016

Oggetto: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di luglio alle ore 13,50, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 26/08/2015, nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Vincenzo LO FERMO – Presidente	X	
Dott. Antonio GANGI - Componente	X	
Dott. Victor DI MARIA - Componente	X	

Partecipa alla riunione la D.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario Generale del Comune di Cefalù, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

Premesso che:

- il Comune di Cefalù, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 3 marzo 2015, divenuta esecutiva il 5 marzo 2015, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 26 Agosto 2015 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cefalù, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

ATTESO che:

- l'articolo 254, comma 1 del citato Testo Unico prevede che "l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione";

- il 9/9/2016 corrisponde al termine per la rilevazione della massa passiva, giusta proroga concessa dal Ministero dell'Interno con nota prot. 55179 del 10/3/2016;
  - l'articolo 258 del citato Testo Unico, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 prevede che *"l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
  - questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, dopo aver dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva, ha posto in essere le relative attività istruttorie, mediante le quali ha acquisito sufficienti elementi contabili per ritenere non conveniente la modalità di liquidazione ordinaria, stante l'assoluto squilibrio finanziario fra la stima della massa attiva e l'ammontare presunto, alla data odierna, del complessivo debito di competenza di questo Organo;
  - la consistenza stimata della massa attiva di competenza della liquidazione può essere riassunta, alla data odierna, in euro 15.404.513,67 così composta:
 

a) fondo di cassa al 30/6/2016	euro	2.130.274,07 (vedi allegato 1);
b) residui attivi ancora da riscuotere di cui ai Titoli I, II e III,	euro	13.133.588,90 (vedi allegato 2);
c) residuo mutui Cassa dd.pp.	euro	140.650,70
d) contrib. art.4 bis L. n.21/2016	euro	
e) contrib.art.14 D.L. n. 113/2016	euro	
  - i contributi erariali di cui alle lett) d) e e) non sono ad oggi quantificabili;
  - dall'ammontare complessivo dei residui attivi sono stati prudenzialmente esclusi quelli relativi ai titoli IV, V e VI in quanto ritenuti, nella quasi totalità, inerenti alle gestioni vincolate e quindi non di competenza della gestione della liquidazione straordinaria;
  - nella massa attiva confluisce, come sopra riportato, l'importo di euro 140.650,70, relativo all'utilizzo delle economie dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, giusta delibera di G.M. n.125 del 6/7/2016;
  - nel caso in cui l'andamento della riscossione dei residui attivi e le entrate derivanti dai contributi che dovrà erogare il Ministero dell'Interno non saranno sufficienti, si procederà alla vendita di alcuni immobili disponibili e, a tal fine, si è già data adesione il 20/6/2016 allo specifico servizio offerto dall'Agenzia del Demanio;
- EVIDENZIATO che:**
- i residui attivi, pur essendo di elevato ammontare, presentano gravi elementi di criticità. Una prima riguarda la datazione degli stessi: se si fa riferimento solo a quelli relativi alle entrate correnti alla data del 31/12/2013, una consistente percentuale risulta sorta oltre 5 anni addietro e questo fa ritenere probabile che una parte consistente degli stessi sarà di difficile esazione. Una seconda criticità, ancor più grave, riguarda l'andamento delle riscossioni nell'ultimo periodo (2014-2015-1° semestre 2016). Come si evince dall'allegato 2, le riscossioni dei residui delle entrate tributarie, nel periodo in esame non hanno superato il 23% mentre le riscossioni dei residui delle entrate extra-tributarie sono risultate ancora minori (16,14%);
  - alla luce di quanto premesso sopra, anche in chiave prospettica, sia per l'esigibilità dei residui attivi e sia per la capacità temporale di riscossione, le risorse dell'ente non appaiono sufficienti a coprire l'entità del debito da onorare;

- di contro, la situazione della massa passiva stimata sulla base della documentazione acquisita agli atti fino ad oggi, (importo complessivo delle istanze di ammissione pervenute, importo dei debiti da inserire d'ufficio, con decurtazione dell'importo delle istanze da non ammettere, anche tenendo conto del contenuto delle attestazioni ex art. 254 comma 4° Tuel, per la maggior parte già acquisite, ma con aggiunta dell'importo dei residui passivi comunicati dal Servizio Finanziario non attribuibili ai soggetti istanti, nonché delle spese per gli oneri della liquidazione), fa ritenere stimabile un debito complessivo di euro 14.786.393,27 (vedi punto 8 dell'allegato 3);

CONSIDERATO pertanto che:

- quanto premesso consente di motivare congruamente la proposta di liquidazione semplificata che questo O.s.l. manifesta, ai sensi dell'art. 258 d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, con espressione di volontà unanime.

RILEVATO che:

- l'adozione di tale procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale colpito dal dissesto. Si rimanda, a tal proposito alle considerazioni contenute nelle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.14/2009/IADC e n.13/2012/FRG, e a quanto raccomandato anche dallo stesso Ministero dell'Interno, che non ha mancato di sottolineare che *"...questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali."* (cfr. Ministero dell'Interno– *Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo* par. 7 pag. 32 <http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/dissesto/dissfinoggi.pdf>);

RICHIAMATA la Circolare F.L. 19/2003 avente ad oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni di interesse per gli enti locali, con cui viene esplicitato che:

*-... Con la modifica del comma 5 dell'articolo 90-bis si elimina un passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del piano di rilevazione. Quest'ultimo era stato introdotto con il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, con lo scopo di consentire, a seguito di una prima sommaria definizione dei debiti ammessi alla massa passiva ed in attesa di effettuare un accertamento definitivo della massa attiva e di quella passiva, l'erogazione di un acconto ai creditori, così da dare agli stessi un ristoro parziale;*

*-... Con l'introduzione della "procedura semplificata" l'erogazione di acconti perde il suo rilievo, poiché i creditori interessati ad avere un pronto pagamento delle loro spettanze possono addivenire alla definizione transattiva del debito ed al suo pagamento in tempi certi. Eliminata in questo modo una parte consistente di debiti, il cui elenco costituisce, per effetto della modifica al comma 6, un allegato al piano di estinzione, nulla vieta che sia deliberato direttamente quest'ultimo (la delibazione sommaria dei debiti è, infatti, già avvenuta nell'ambito della procedura semplificata);*

*- ...La modifica del comma 6 dell'articolo 90-bis, con il quale viene specificato che " l'elenco dei debiti transatti con la procedura semplificata costituisce allegato al piano di estinzione e non al piano di rilevazione, trova giustificazione nella modifica apportata al precedente comma 5, che elimina l'obbligo di redigere questo atto qualora venga attuata la procedura semplificata per il pagamento dei debiti, come meglio specificato in precedenza".*


VISTA la nota prot. 238/CSL del 6.4.2016 con cui questo O.S.L. ha richiesto di fruire dei benefici previsti dall'articolo 4-bis della Legge 25 febbraio 2016, n.21 (Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto), con cui è stata prorogata agli anni dal 2015 al 2017 la concessione di un contributo all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario a valere sulle somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, accantonate e non utilizzate negli esercizi precedenti, tramite modifiche all'articolo 3-bis del DL 174/2012, non ancora riscontrata;

VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140/2004, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

RICHIAMATA la Circolare F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127" con cui si evidenzia che:

*-".... Il decreto legislativo n. 342 del 1997 (ora trasfuso nel TUEL 267/2000 e smi), intervenuto introducendo alcune semplificazioni nella fase di rilevazione della massa passiva e una procedura semplificata con lo scopo di definire transattivamente i debiti, entro un importo percentuale minimo e massimo predefinito, e liquidarli in tempi rapidi. La novità sostanziale introdotta nella procedura del dissesto con il nuovo articolo 90-bis dell'ordinamento contabile introdotto dall'articolo 16, è la procedura semplificata per il pagamento dei debiti. Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di uno percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare algerita."*



*- "Affinché la procedura semplificata possa avere avvio è necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata. Nella richiesta l'organo straordinario della liquidazione deve specificare l'ammontare della somma per la quale chiede l'intervento dell'ente. Con l'impegno della giunta dell'ente a mettere a disposizione le ulteriori risorse inizia la procedura semplificata".*

*- "L'ente è libero di individuare le risorse cui attingere compresa la possibilità di contrarre un apposito mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito";*

CONSIDERATO che:

- l'Organo straordinario di liquidazione ha chiesto ai Responsabili dei servizi (nota prot.324 del 4/5/2016 e successivo sollecito prot.451 del 22/6/2016) la verifica dei residui passivi per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso potrebbero avere titolo ad esservi inclusi e che tale istruttoria è ancora in corso;

- ad oggi, a seguito della nota prot. n.200 del 16/3/2016 di questo Osl e successivi solleciti, non si è ancora conclusa la procedura di verifica, da parte dei responsabili dei servizi, circa la sussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;

- qualora le altre disponibilità liquide messe a disposizione dall'ente non siano necessarie al pagamento dei debiti, le stesse, al termine delle operazioni di pagamento, saranno restituite all'ente.

RITENUTO CHE:

- l'articolo 258, comma 3, prevede che l'Organo straordinario della liquidazione possa definire transattivamente le pretese creditorie anche periodicamente;

- la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- la procedura semplificata prevede necessariamente, entro 30 giorni dalla data odierna, che la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie, ai sensi dell'art. 258 del TUEL;
- in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta comunale, questo Organo dovrà procedere con la procedura ordinaria, di cui all'articolo 256 del Testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente e, come indicato nella apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;
- che questa Commissione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo Unico, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
  - che, in caso di adesione alla procedura semplificata, l'A.C. può fruire del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" (pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.146 del 24-6-2016), il quale, all'art. 14, testualmente recita: "*Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria. 1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata.. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla*

*predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.*

Tale procedura consente infatti di abbattere ulteriormente la massa da liquidare attraverso la definizione transattiva delle pretese dei creditori, in virtù di quanto disposto dal 3° comma del citato art. 258 TUEL, con una offerta non negoziabile pari ad una somma variabile fra il 40% e il 60% del debito ammesso.

Questa Commissione, al riguardo, pur manifestando sin d'ora all'ente, in caso di auspicabile accettazione della presente proposta e in sede di successiva delibera per la fissazione dei criteri, il proprio orientamento di massima di fissare la percentuale di offerta nel 50% del debito riconosciuto, non può sottrarsi all'esposizione delle seguenti considerazioni contabili:

- alcuni di questi debiti sono assistiti da privilegio; ciò implica, in caso di non accettazione dell'offerta di transazione, che l'Osl deve accantonare una somma pari al 100% del debito riconosciuto, ai sensi del quarto comma dell'art. 258 cit.;
- alcuni di questi debiti sono riconducibili a prestazioni di lavoro subordinato, e per tale tipologia di origine dell'obbligazione non è consentita la transazione ma, qualora riconosciuti, tali debiti devono essere liquidati per intero, ai sensi del 3° comma dell'art. 258 cit.;
- risulta, dalle esperienze amministrative di altri dissesti di enti locali, che ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva pervengano anche dopo anni dalla scadenza dell'apertura della procedura.

Per tali ragioni, si ritiene congruo e prudente quantificare la stima di fabbisogno dell'Osl nella misura di euro 7.965.549,45 (vedi punto 12 dell'allegato 3), tenendo virtualmente conto di un pagamento nella misura del 50% dei crediti suscettibili di parziale soddisfo. Si ritiene quindi di dover richiedere uno sforzo aggiuntivo a questo Comune che, come noto, laddove aderisca alla proposta di liquidazione semplificata nei termini e con le modalità di cui al primo comma dell'art. 258 Tuel, deve impegnarsi a mettere a disposizione la provvista per i pagamenti, ferma restando la restituzione eventuale di risorse finanziarie che dovessero risultare esuberanti rispetto alle necessità, ai sensi del settimo comma del più volte citato art 258 Tuel.

Questo Osl si riserva, altresì, di comunicare tempestivamente eventuali scostamenti *in peius* della stimata massa passiva, laddove si verificasse il rinvenimento di ulteriori debiti, non censiti alla data odierna, di entità tale da necessitare di conseguenziali provvedimenti finanziari per l'approvvigionamento della provvista necessaria al soddisfacimento.

RITENUTO che:

- in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve tendere

- al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e nel contempo garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;

RITENUTO quindi di richiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data della presente

Con voti UNANIMI

### DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati anche se non materialmente trascritti:

1. proporre all'Amministrazione comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico ai fini di un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
2. richiedere all'Amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata entro 30 giorni dalla data della presente con deliberazione di Giunta di impegno a sostenere comunque la relativa copertura finanziaria dell'importo minimo di € 7.965.549,45, come da prospetto allegato alla presente (allegato 3), formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, anche mediante la velocizzazione della riscossione, pure coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente nonché la contrazione di mutuo ovvero la richiesta di anticipazione ex art. 14 del d.l. 24 giugno, 2016, n. 113 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" (pubblicato su G.U.R.I. Serie Generale n. 146 del 24-6-2016);
3. di riservarsi di:
  - adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva ai sensi dell'articolo 5. comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2013 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione;
  - adottare, in caso di adesione dell'A.C. alla procedura semplificata, ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali in ordine alla stessa


modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

4. di notificare il presente provvedimento al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale, al Segretario generale e al Collegio dei revisori dei conti;

5. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale per il tramite della Prefettura di Palermo e alla Corte dei conti – Sezione di Controllo per la Regione siciliana;

6. disporre, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché permanentemente sull'apposita sezione dedicata all'OSL, sull'home page del sito istituzionale.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n. 378/93, e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on - line.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente - Dott. Vincenzo Lo Fermo

Il Componente - Dott. Antonio Gangi

Il Componente - Dott. Victor Di Maria

Il Segretario Generale - D.ssa Maria Rosaria Sergi



## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cefalù : [www.comune.cefalu.pa.it](http://www.comune.cefalu.pa.it) - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cefalù li \_\_\_\_\_  
Sergi)

Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Rosaria

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cefalù : [www.comune.cefalu.pa.it](http://www.comune.cefalu.pa.it) albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Cefalù li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

Il Messo Comunale

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Cefalù li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

COMUNE DI CEFALU'		ALLEGATO 1
PROSPETTO DETERMINAZIONE FONDO CASSA DI SPETTANZA ALL'O.S.L. DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI AL 31/12/2013		
VOCE	IMPORTO	
a) Fondo cassa al 31/12/2013	2.277.047,02	
b) Rettifiche relative alla gestione dei fondi vincolati	575.421,18	
c) Fondo cassa al 31/12/2013 rettificato (a - b)	1.701.625,84	
<b>RISCOSSIONI:</b>		
d) Riscossione esercizio 2014 a residui (con esclusione gestioni vincolate) *	3.936.045,97	
e) Riscossione esercizio 2015 - gest.residui 2013 e prec. Fino alla data di insediamento dell'O.S.L. -9-9-2015- (con esclusione gestioni vincolate)	943.526,73	
f) Totale riscossioni (d+e)	4.879.572,70	
<b>PAGAMENTI:</b>		
g) Pagamenti esercizio 2014 a residui (con esclusione gestioni vincolati e pagamenti D.L. 35/2013 e D.L.66/2014)	4.873.742,80	
h) Pagamenti esercizio 2015 a residui 2013 ed esercizi preced.(con esclusione gestioni vincolate e pagamenti D.L. 35/2013 e D.L. 66/2014) fino alla data di dichiarazione del dissesto	290.888,35	
i) Totale pagamenti (g + h)	5.164.631,15	
l) Fondo cassa rideterminato alla data del 9/9/2015 (c+f-i) *	<b>1.416.567,39</b>	
<b>m) RISCOSSIONI SUCCESSIVE:</b>		
Determina Responsabile Serv.Finanziario n.211 del 2/12/2015	441.416,88	
Determina Responsabile Serv.Finanziario n.15 del 1/2/2016	139.614,13	
Determina Responsabile Serv.Finanziario n.8 del 14/3/2016	2.358,34	
Determina Responsabile Uff.Tributi n.28 del 17/6/2016	138.655,00	
n) PAGAMENTI SUCCESSIVI GESTIONE STRAORD. (mand.1-7)	- 8.337,67	
<b>TOTALE FONDO CASSA AL 30 GIUGNO 2016</b>	<b>2.130.274,07</b>	
<b>* Giusta comunicazione Responsabile Serv.Finanz. Prot.265 del 2/10/2015</b>		

EVOLUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DAL 1/1/2014 AL 30/06/2016

TITOLI	A Situazione al 31/12/2013	B Riscossioni	B1 Variazioni	C Situaz. al 31/12/2014	G Situaz. al 30/06/2016	Residui da riscuotere al 30/6/2016	% risp.A)
Attivi Tit. I (A)	8.526.147,30	1.569.910,86	- 256.791,75	6.699.444,69	6.596.927,33		77,37
Attivi Tit. II (B)	6.382.635,20	1.898.016,11	- 231.131,24	4.253.487,85	4.164.621,77		65,25
Attivi Tit. III (C)	2.828.732,40	436.343,70	- 5.072,61	2.387.316,09	2.372.039,80		83,86
<b>Totale Residui attivi di parte corrente (E=A+B+C)</b>	<b>17.737.514,90</b>	<b>3.904.270,67</b>		<b>13.340.248,63</b>	<b>13.133.588,90</b>		<b>74,04</b>
Attivi Tit. IV (F)	348.132,10	30.536,00		317.596,10	317.596,10		91,23
Attivi Tit. V (G)	502.203,68			502.203,68	502.203,68		100,00
<b>Totale Residui attivi di parte capitale (H=F+G)</b>	<b>850.335,78</b>	<b>30.536,00</b>		<b>819.799,78</b>	<b>819.799,78</b>		<b>96,41</b>
Attivi Tit. VI (I)	78.071,52	1.239,30	- 16.582,31	60.249,91	60.249,91		77,17
<b>Totale Attivi (L=E+H+I)</b>	<b>18.665.922,20</b>	<b>3.936.045,97</b>	<b>-509.577,91</b>	<b>14.220.298,32</b>	<b>14.013.638,59</b>		<b>75,08</b>

COMUNE DI CEFALU'		Allegato 3
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO STIMATO AL 30/6/2016		
		Importo
1	Importo complessivo richiesto con le istanze di ammissione alla massa passiva (n.396)	16.498.739,46
2	Importo dei debiti da inserire d'ufficio nella massa passiva	1.525.118,72
3	Importo complessivo (stimato) dei residui passivi (al netto delle partite vincolate) relativo a debitori i cui nominativi non sono già contenuti nell'elenco di istanze di ammissione alla massa passiva	859.117,00
4	<b>Totale massa passiva (1 + 2 + 3)</b>	<b>18.882.975,18</b>
5	Importo complessivo (stimato) delle istanze da escludere, in toto o in parte, sulla scorta delle attestazioni dei responsabili ex art.252, c.4, TUEL	4.396.581,91
6	Importo (stimato) delle istanze da ammettere a seguito di deliberazione (4-5)	14.486.393,27
7	Spese per oneri della liquidazione	300.000,00
8	<b>Importo complessivo (stimato) della MASSA PASSIVA (6 + 7)</b>	<b>14.786.393,27</b>
9	di cui ad accantonamento nella <b>misura del 50%</b>	<b>13.641.687,65</b>
10	di cui ad accantonamento nella <b>misura del 100%</b>	<b>844.705,62</b>
11	Spese per oneri della liquidazione	<b>300.000,00</b>
12	Fabbisogno (stimato) dell'O.S.L. (50% di riga 9 + riga 10 + riga 11)	<b>7.965.549,45</b>